

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
dott. Maria Sechi	Consigliere relatore
dott. Stefano Greco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 355 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da

Parte_1, residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Filippo Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione

attore

contro

Controparte_1, residenti in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'avv. Maurizio Piras, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta

convenuti

e contro

Controparte_2 in persona del liquidatore dott. *Controparte_3*, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Nicola Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

e contro

Controparte_4, *Controparte_5*, quali eredi di *Persona_1*

convenute contumaci

e contro

Controparte_6 , *CP_7* , *Controparte_8* , quali eredi di
Persona_2 , già erede di *Persona_1*

convenuti contumaci

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del *Pt_1* : voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertata la nullità del lodo per i motivi di cui alla superiore espositiva, contrariis reiectis

I) in via istruttoria: ammettere la CTU richiesta nelle memorie in data 30.09.2022 e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento del predetto incombenza con concessione, all'esito della fase istruttoria, dei termini per lo scambio di memorie conclusionali;

II) fermo quanto disposto dall'Arbitro Unico in ordine alle avverse eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, nel merito, accertare che i sigg. *Parte_2* (e, per lui, gli eredi), *CP_1* [...] e *CP_1* , nella loro qualità di amministratori della soc. coop. a r.l. *CP_2* in liquidazione, hanno determinato con la propria condotta un danno patrimoniale al socio *Pt_1* [...] in occasione della stipula del rogito in data 09.02.2017, in misura quanto meno pari ad € 22.694,00 o in quell'altro importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, anche, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento in favore del *Parte_1* della somma ut supra accertata;

III) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Nell'interesse di *CP_1* e *CP_1* voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa

In via principale

Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal *Parte_1* avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023

dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;

In ogni caso, condannare **Parte_1** alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.

Accertato che il **Pt_1** ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare parte impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in mancanza di prova sul suo preciso ammontare, nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare in via equitativa e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 91 comma 3 c.p.c., condannare il **Pt_1** al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata.

Nell'interesse della società **CP_2** : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa

In via principale

Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare in quanto infondata l'impugnazione proposta dal **Parte_1** avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 17.03.2023 dall'Arbitro Unico avv. Andrea Dedoni, comunicato dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in data 22.03.2023;

In ogni caso, condannare **Parte_1** alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.

Accertata la temerarietà della lite, condannare parte impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà provata in corso di causa o, in difetto di prova nel suo preciso ammontare, determinata in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di nomina di arbitro del 27.11.2021 **Parte_1** attivò il procedimento arbitrale, previsto dall'art. 34 dello statuto della società **Controparte_9** esponendo di essere socio della predetta società, i cui amministratori **Controparte_1** **CP_1** e **Persona_1** negli anni, avevano posto in essere nei suoi confronti plurime vessazioni, costituite da continue intimazioni di versare somme di denaro sul presupposto di una asserita, ma inesistente, morosità; con delibera assembleare era stato anche escluso dalla società sulla base di una sua morosità, ma a

seguito di sua opposizione in sede arbitrale, con lodo del 18.11.2016 era stato reintegrato nella qualità di socio, con accertamento del suo diritto all'assegnazione di una unità immobiliare; sostenne che gli amministratori, inoltre, avevano tenuto una gestione non limpida, cosicché egli, unitamente al socio **CP_10** aveva dato incarico ad una società di revisione affinché accertasse la correttezza delle poste contabili, con particolare riguardo ai versamenti dei soci per l'assegnazione degli immobili, tutti di analoghe dimensioni e caratteristiche costruttive, per l'acquisto dei quali, peraltro, a carico proprio e del socio **CP_10** erano state chieste somme notevolmente superiori rispetto a quelle corrisposte dagli altri soci; in particolare, alla data della stipula del rogito per il trasferimento dell'immobile in proprio favore, gli era stato chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 22.694,00, cosicché egli, a differenza degli altri soci che avevano avuto l'assegnazione dell'immobile per l'importo di € 65.490,75, aveva dovuto corrispondere la somma di € 88.184,77.

Inoltre, con condotta abusiva degli amministratori, era stato escluso dal riparto della porzione residua di un'area comune, destinata a ulteriori tre box ed un miniappartamento, del valore di € 6.213,50, che dunque di fatto aveva conferito alla società.

Chiese, pertanto, la condanna degli amministratori **CP_1**, **CP_1** e **Per_1** al risarcimento del danno subito, pari all'ingiustificato esborso di € 22.694,00, dovuto sostenere per ottenere l'assegnazione dell'immobile, peraltro senza che sussistesse alcuna ragione giustificatrice di un suo trattamento diverso rispetto agli altri soci.

Si costituirono i predetti amministratori, oltre che la società **CP_2** i quali tutti sollevarono eccezioni di carattere preliminare e, nel merito, contestarono il fondamento dell'avversa pretesa; dedussero, infatti, che era stato applicato per tutti i soci il medesimo criterio di ripartizione dei costi di costruzione degli immobili; quanto alla somma asseritamente indebita posta a suo carico, dedussero trattarsi della quota relativa ai costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili, che andava a sommarsi ai costi di costruzione, e che era stata posta pro quota a carico di tutti i soci.

In particolare, esposero che lo stesso **Pt_1**, in occasione del procedimento arbitrale attivato con l'impugnazione della delibera della sua esclusione, aveva ammesso di essere debitore del predetto importo, e che infatti, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato, era stato accertato il diritto di credito della società per l'importo di € 22.694,00, risultante altresì dalla documentazione

prodotta, ed il corrispondente inadempimento del Pt_1 al pagamento di detta quota a suo carico.

Assegnati i termini per il deposito di memorie e documenti, con lodo del 17.3.2023 l'Arbitro Unico, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, rigettò nel merito la domanda del Pt_1, sul rilievo che questi non aveva provato l'asserita condotta dolosa o colposa degli amministratori della società, né il nesso causale tra siffatta condotta e l'allegato danno.

Dagli atti di causa, infatti, non era in alcun modo emerso che l'allegata sproporzione tra i costi sostenuti dai soci per l'assegnazione degli immobili fosse frutto di una condotta degli amministratori; al contrario, con lodo arbitrale del 18.11.2016, non impugnato e dal quale non vi era ragione per discostarsi, era stato accertato che *“dagli atti del giudizio risulta pacifico e incontestato l'inadempimento del Pt_1 in relazione al pagamento pro quota del residuo dei costi dei lavori di ristrutturazione sostenuti dalla Società, importo quantificato in € 22.694,02”* e che *“Deve quindi ritenersi sussistente il diritto di credito della Società pari ad € 22.694,02, verso il Pt_1 in relazione al mancato pagamento pro quota delle somme finalizzate ai lavori di ristrutturazione e consolidamento dell'edificio all'epoca di esclusiva proprietà della Società. L'esistenza e l'ammontare di tale credito non sono stati contestati dal socio Pt_1 e risultano inoltre provati alla luce dei documenti in atti”*.

L'Arbitro, pertanto, avuto riguardo alla predetta decisione, ritenne incontestabile che il differenziale tra il costo di acquisto originario dell'immobile e quello poi corrisposto dal Pt_1 al momento del rogito fosse giustificato dai costi sostenuti dalla CP_2 per la ristrutturazione e il consolidamento dello stabile, ripartito pro quota in capo al Pt_1. Sul punto, questi si era limitato ad evidenziare una discrepanza tra il maggior costo da lui sopportato rispetto a quello sostenuto dagli altri soci, ma non aveva fornito alcun elemento utile per valutare, in ipotesi, un errore nella ripartizione dei predetti costi.

Tra l'altro, dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente era emerso “per tabulas” che tutti i soci avevano corrisposto somme in misura maggiore rispetto a quelle originariamente deliberate dalla Cooperativa, cosicché anche l'assunto di una violazione del principio di solidarietà mutualistica non aveva trovato rispondenza negli atti di causa.

L'Arbitro, inoltre, osservò che anche dalla relazione di parte prodotta dal Pt_1 era emerso che vi

era corrispondenza e coerenza tra gli importi riportati nel rogito notarile e i costi imputati a detto socio; dato che era stato sostanzialmente confermato anche dalla relazione ministeriale in atti, con la quale era stato rilevato che vi erano pendenze debitorie di alcuni soci, tra i quali il *Pt_1*.

Da ultimo, non era ravvisabile alcuna condotta degli amministratori lesiva della posizione del *Pt_1* con riferimento alla quota dei residui beni comuni, trattandosi di decisione assunta dalla delibera assembleare e non, invece, dall'organo gestorio.

Avverso il suddetto lodo il *Pt_1* ha proposto impugnazione, cui hanno resistito la [...] *Controparte_11*, *CP_2* e i signori *CP_1* e *CP_1*; *Controparte_4* e [...] *CP_5* quali eredi di *Persona_1* sono rimaste contumaci. Sono rimasti parimenti contumaci *Controparte_6*, *CP_7* e *Controparte_8*, convenuti quali eredi di *Persona_2*, deceduta nelle more, già erede di *Persona_1*.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso in esame, la clausola compromissoria è contenuta nello statuto della società, approvato con delibera assembleare del 16.12.2004, e quindi avente data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; di conseguenza opera il testo previgente dell'art. 829 c.p.c. (cfr. Cass. 7201/23).

Ciò posto, nel caso in esame l'impugnante ha indicato le ragioni di nullità del lodo con specifico riferimento alle varie ipotesi di cui al citato art. 829 c.p.c. nella versione vigente dopo la riforma introdotta con d.lgs. n. 40/2006, cosicché i vari motivi di nullità debbono essere, in questa sede, individuati enucleandoli dal contenuto sostanziale delle censure proposte.

Al riguardo, comunque, deve essere rilevato che l'impugnazione per nullità del lodo è un mezzo a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 829 c.p.c., nelle cui previsioni le censure debbono, comunque, trovare corrispondenza.

Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione il *Pt_1* ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, nn. 7 e 12, c.p.c., e art. 28 del Regolamento arbitrale, per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, segnatamente una istanza di consulenza tecnica; al riguardo il *Pt_1* ha dedotto che all'udienza del 20.7.2022 l'Arbitro era andato a riserva sulle eccezioni pregiudiziali,

concedendo alle parti un termine per formulare eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e per produzioni, ma poi, in luogo di emettere una ordinanza istruttoria che desse una risposta, anche di rigetto, delle istanze formulate, aveva deciso nel merito, in tal modo eludendo la fase istruttoria.

La censura non è ammissibile.

L'art. 829 c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis* prevede solo nove ipotesi di nullità, e quindi non contiene quella poi introdotta con la riforma del 2006 al n. 12; ipotesi, comunque, inconferente con il caso in esame.

Al n. 7 (sia nella vecchia che nella nuova formulazione) è prevista l'ipotesi relativa ai casi in cui nel procedimento non siano state osservate le forme prescritte per i giudizi a pena di nullità, quando le parti ne avessero espressamente stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 c.p.c., e la nullità non sia stata sanata; dalla convenzione arbitrale non risulta alcuna prescrizione in tal senso.

In ogni caso, avuto riguardo alla motivazione del lodo, pare evidente che l'Arbitro ha rilevato e ritenuto che la pretesa creditoria nei confronti del Pt_1 risultava ormai inconfutabilmente accertata con il lodo del 18.11.2016, rendendo del tutto inutile una consulenza, peraltro chiesta dal Pt_1 solo "se ritenuta opportuna", volta tra l'altro ad accertare circostanze oggetto di prova documentale e neppure contestate – avvenuto pagamento da parte del Pt_1 del prezzo originariamente stabilito dalla cooperativa per l'assegnazione degli immobili.

Con il secondo motivo il Pt_1 ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, nn. 7 e 12, per mancata concessione dei termini per memorie conclusionali e discussione orale della causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento arbitrale; secondo il Pt_1, così operando, l'Arbitro aveva del tutto pretermesso la fase istruttoria e non aveva reso possibile lo scambio di memorie conclusionali nel merito.

Neppure tale censura è ammissibile.

Valgano, anche in questo caso, le medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.

In ogni caso, anche laddove volesse intendersi la censura come di violazione del principio del contraddittorio, astrattamente riconducibile all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, la censura presenta profili di inammissibilità in quanto, come espressamente affermato dalla Suprema Corte "*non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo*

arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi (Cass. 03/11/2006 n. 23597; Cass. 24/06/2011 n. 13968)” (Cass. n. 12548/19).

Ad ogni modo tale motivo è infondato.

Nel caso di specie, il rispetto del principio del contraddittorio non è stato violato, atteso che l’arbitro aveva assegnato a parte attrice il termine del 30.9.2022 per il deposito di memoria e alle parti convenute il termine del 15 novembre 2022 per il deposito di memorie di replica; parte attrice, quindi, con memoria del 30.9.2022 aveva rassegnato le proprie conclusioni, anche nel merito. Le parti, pertanto, erano state poste nelle condizioni di poter articolare le rispettive deduzioni, di replicare a quelle di controparte, e quindi di poter esercitare appieno le rispettive difese; la circostanza che, nel caso in esame, l’arbitro non avesse ritenuto necessario fare ricorso ad una consulenza tecnica, dunque, non integra una violazione del diritto di contraddittorio e di difesa, quanto, invece, frutto di una valutazione, argomentata, delle risultanze documentali.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 28 del regolamento arbitrale, basti rilevare che tale disposizione prevede una discrezionalità, e non un obbligo, dell’arbitro di fissazione di un termine per memorie conclusionali e di una udienza di discussione.

Con l’ultimo motivo il Pt_1 ha sostenuto la nullità del lodo per violazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., per errata e/o contraddittoria motivazione, assumendo che l’Arbitro aveva erroneamente valutato la documentazione prodotta; il motivo, dunque, si risolve in una reiterazione delle deduzioni già formulate con il ricorso arbitrale.

Il motivo non è fondato.

Anzitutto, per quanto attiene alla prospettata contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale, la censura deve essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 829 n. 4 c.p.c. testo previgente, mentre la censura relativa alla erroneità della motivazione può essere intesa come riconducibile al secondo comma dell’art. 829 c.p.c., relativo ai casi in cui gli arbitri nel giudicare non abbiano osservato le regole di diritto.

Ebbene, sotto il primo profilo debbono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo

i quali *“In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. 3768/06; conf. Cass. 6986/07; Cass. 2427/21).

Dunque, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 1258/16).

Ancora, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il motivo di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c. testo previgente, sussiste in presenza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e quindi in presenza di un errore nel giudizio di diritto (error in iudicando). In particolare, è stato affermato che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma 2, c.p.c., non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie (da ultimo Cass. 27954/22 secondo cui *“La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla*

previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri").

Ciò posto, nella specie le censure di nullità del lodo si risolvono in una ricostruzione e valutazione degli elementi agli atti del giudizio arbitrale in termini differenti dalla motivazione del lodo, che non presenta alcuna contraddittorietà, neppure con riferimento alla sola motivazione.

L'Arbitro, infatti, aveva richiamato il precedente lodo del 18.11.2016, in giudicato tra le parti, dalle quali risultava accertata la sussistenza del credito della società nei confronti del *Pt_1* esattamente per l'importo di € 22.694,02, tra l'altro ammesso dallo stesso *Pt_1*, con conseguente insussistenza di ogni possibile profilo di dolo o colpa degli amministratori che, al momento del rogito di assegnazione dell'immobile, avevano chiesto il pagamento di detto importo.

Pertanto, anche la terza censura non merita accoglimento.

Per le ragioni esposte l'impugnazione del lodo proposta da *Parte_1* deve essere rigettata con conseguente condanna alle spese del presente giudizio in favore delle sole parti costituite.

Deve essere, infine, rigettata la domanda delle parti convenute di condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La parte soccombente può infatti essere condannata al risarcimento dei danni solo se si accerti che la stessa ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

L'illecito processuale de quo, dunque, presuppone non soltanto la soccombenza totale dell'agente e l'esistenza di un pregiudizio sulla controparte come conseguenza diretta ed immediata della condotta, ma altresì l'accertamento di tale specifico elemento soggettivo.

Se da un lato non risulta provata in alcun modo la mala fede dell'attore, dall'altro non si è accertata la sussistenza della colpa grave, quale omissione di quella diligenza minima che avrebbe consentito allo stesso di avvertire la infondatezza della propria pretesa.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del *Pt_1* al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. Rigetta l'impugnazione per nullità proposta da *Parte_1* del lodo arbitrale emesso in data 17 marzo 2023;
2. Condanna il *Pt_1* alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida sia in favore della società [...] *Controparte_12* sia in favore dei signori *CP_1* e *CP_1*, in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del *Pt_1* al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025

Il Consigliere estensore

dott. Maria Sechi

Il Presidente

dott. Maria Teresa Spanu